

L.R. 24/2000. Modalità operative per elaborazione e presentazione elenchi soci O.P. e disposizioni in ordine ad adeguamento tabelle settore/prodotti di iscrizione in elenco regionale. (Deliberazione di Giunta regionale n.342/2008)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 "Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari", modificata con L.R. n. 14 del 9 maggio 2001;

Visti, altresì:

- il D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- il Decreto Ministeriale 85/TRAV del 12 febbraio 2007, attuativo del predetto decreto legislativo;

Richiamate le seguenti deliberazioni regionali:

- n. 1978 del 6 ottobre 2004 recante "Nuovi criteri applicativi della L.R. 7/4/2000, n.24 e successive modificazioni "Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per prodotti agro-alimentari". Organizzazioni di Produttori";
- n. 1071 del 16 luglio 2007 recante "L.R. 24/00 e successive modificazioni "Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per prodotti agro-alimentari". Nuove disposizioni applicative concernenti le Organizzazioni di Produttori e determinazioni in ordine a delibera 1978/04";
- n. 2111 del 20 dicembre 2007 recante "L.R. 24/2000 e successive modificazioni "Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per prodotti agro-alimentari". Disposizioni applicative concernenti le Organizzazioni di Produttori";

Preso atto che al punto 5.a "Programma informatico per la gestione dell'Elenco e archivio soci" dell'allegato alla predetta deliberazione n. 2111/2007 è stata prevista la

predisposizione di un programma informatico, accessibile via internet e con interfaccia web, in grado di gestire l'Elenco regionale delle Organizzazioni dei Produttori e l'archivio dei relativi soci, in funzione sia della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco medesimo che dei controlli del mantenimento dei requisiti di iscrizione da parte della Regione e, più in generale, di tutti i procedimenti afferenti la L.R. n. 24/2000 in cui i dati relativi ai soci assumono rilevanza a fini istruttori;

Atteso, per quanto attiene ai profili normativi e di merito, che tale previsione si è fondata sulle seguenti considerazioni:

- con Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 è stata prevista e disciplinata l'Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna, costituita da un archivio informatizzato, integrato nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), contenente informazioni e dati anagrafici relativi ai soggetti svolgenti attività agricola e che intrattengono rapporti con le Pubbliche amministrazioni nel settore dell'agricoltura;
- la Regione e le Amministrazioni di cui all'art. 3 della L.R. n. 15/1997, nella gestione di qualsiasi procedimento concernente le aziende agricole, devono avvalersi delle informazioni e dei dati registrati nell'Anagrafe;
- l'art. 17, comma 4, del Regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 2 prevede che tali dati, di cui è titolare la Regione Emilia-Romagna, possano essere comunicati alle Organizzazioni di Produttori disciplinate dalla L.R. n. 24/2000, limitatamente alle aziende agricole associate a ciascuna di esse;
- ai fini della verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco Regionale di cui all'art. 2 della predetta L.R. n. 24/2000, le Organizzazioni di Produttori devono presentare, fra l'altro, gli elenchi dei soci aderenti;
- tali elenchi sono necessari anche alla verifica del mantenimento annuale dei requisiti previsti e dell'inesistenza di doppie adesioni ad O.P. per lo stesso settore/prodotto, così come prevede la legge e le deliberazioni sopra richiamate;

- le informazioni anagrafiche (C.U.A.A. - Codice unico delle aziende agricole - ditta o ragione sociale, sede legale e operativa) contenute in tali elenchi sono relative a oltre ventimila soci;
- le procedure di controllo attuate dal competente Servizio Valorizzazione delle produzioni ai fini della predetta verifica - consistenti nel raffronto degli elenchi dei soci aderenti trasmessi dall'O.P. con i dati desumibili dall'anagrafe ovvero dal Registro delle imprese, qualora l'azienda non risulti iscritta in anagrafe - risultano attualmente particolarmente laboriose;
- ai sensi della citata deliberazione n. 1071/2007, i contributi previsti dalla L.R. n. 24/2000 per il secondo ciclo di ampliamento significativo delle attività svolte nell'anno 2007 sono calcolati - al fine di consentire la graduazione dell'entità dei contributi concessi all'effettiva attività realizzata dalle O.P. - in maniera proporzionale anche al numero di soci aderenti all'O.P.;
- la predisposizione di un software dedicato di proprietà regionale, accessibile tramite browser web attraverso apposite procedure di accreditamento, che consenta all'OP l'elaborazione degli elenchi suddetti - estrapolando dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, attraverso il C.U.U.A. fornito direttamente all'O.P. dal singolo socio, esclusivamente le informazioni anagrafiche dei propri soci - è pertanto funzionale all'esigenza della Regione che tutti gli elenchi prodotti dalle O.P. siano correttamente formulati, in un'ottica di riduzione dei tempi istruttori e di alleggerimento delle relative attività;

Preso atto che, secondo le previsioni del citato punto 5.a dell'allegato alla deliberazione n. 2111/2007, le procedure applicative del suddetto programma informatico avrebbero dovuto essere definite con atto dirigenziale;

Considerato:

- che l'avvio di tale nuova procedura potrebbe non consentire, per ragioni tecniche, il rispetto dei termini fissati al capitolo 8 dell'allegato alla più volte citata deliberazione n. 2111/2007 per la presentazione, nell'anno 2008, della documentazione riferita agli elenchi dei soci produttori (diretti ed indiretti)

dell'anno 2007, di cui alle lettere f) e g) del medesimo capitolo 8;

- che è pertanto opportuno integrare le disposizioni recate dal citato capitolo 8 prevedendo in capo al Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni la facoltà di disporre, con proprio atto formale, la proroga di tale termine, esclusivamente per la presentazione dei predetti elenchi;
- che, inoltre, tenuto conto che gli elenchi dei soci aderenti devono essere presentati anche dalle società che chiedono l'iscrizione all'elenco regionale, è necessario prevedere che sia reso temporaneamente disponibile anche a tali società l'accesso al programma al fine di implementare correttamente gli elenchi dei propri soci;

Ritenuto pertanto, ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa, provvedere con il presente atto anche all'approvazione delle procedure applicative per l'utilizzo del nuovo programma informatico, nella formulazione di cui all'allegato A alla presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale;

Rilevato, infine:

- che con le deliberazioni n. 1071/2007 e n. 2111/2007 citate in premessa sono stati fra l'altro adeguati i criteri applicativi della L.R. n. 24/2000 alla normativa nazionale (D. Lgs. 27/5/2005 n. 102 e Decreto ministeriale n. 85/TRAV) ed ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C-319/01);
- che, in particolare, è stata adeguata la tabella dei settori/prodotti dell'Elenco regionale relativa al riconoscimento delle O.P.;

Ritenuto necessario - per garantire continuità e omogeneità nel riconoscimento delle O.P. -:

- che i riconoscimenti, avvenuti in base alle tabelle settori/prodotti allegate alle deliberazioni precedenti alla n. 2111/07, siano adeguati secondo i settori/prodotti individuati nella tabella allegata a quest'ultima deliberazione;

- che conseguentemente sia aggiornato d'ufficio l'Elenco regionale secondo la nuova tabella allegata alla medesima deliberazione n. 2111/07, restando confermata la validità degli atti di iscrizione all'Elenco già assunti;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna " ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso sul presente atto dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. n. 43/2001 e della predetta deliberazione n. 450/2003;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare nella formulazione di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, le procedure applicative per l'utilizzo del programma informatico da utilizzare da parte delle Organizzazioni dei Produttori per l'elaborazione e la presentazione degli elenchi soci in funzione dell'attuazione della L.R. n. 24/2000;
- 3) di autorizzare il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, nel caso di eventuali difficoltà tecniche legate all'avvio della nuova procedura informatica, a prorogare, con proprio atto formale, relativamente agli adempimenti da porre in essere nel 2008 riferiti al mantenimento requisiti per l'anno 2007, il termine per la presentazione degli

elenchi dei soci produttori (diretti ed indiretti), di cui alle lettere f) e g) del capitolo 8 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2111/2007;

- 4) di stabilire che i riconoscimenti delle O.P., avvenuti in base alle tabelle settori/prodotti allegata alle deliberazioni precedenti alla n. 2111/07, siano adeguati secondo i settori/prodotti individuati nella tabella allegata a quest'ultima deliberazione;
- 5) di prevedere che sia conseguentemente aggiornato d'ufficio l'Elenco regionale secondo la nuova tabella allegata alla medesima deliberazione n. 2111/07;
- 6) di dare atto che - relativamente alle O.P. di cui al precedente punto 4) - resta confermata la validità degli atti di iscrizione all'Elenco assunti con riferimento alle tabelle precedenti.

- - -

Allegato A

Procedure applicative

per l'utilizzo del programma informatico per l'elaborazione e la presentazione degli elenchi soci delle Organizzazioni dei Produttori ai sensi della L.R. n. 24/2000 e successivi provvedimenti attuativi

Premessa

Il programma informatico predisposto dalla Regione consente ai soggetti autorizzati di generare l'elenco soci da presentare alla Regione per l'iscrizione e il mantenimento nell'Elenco regionale delle Organizzazioni dei Produttori di cui alla L.R. n. 24/2000 e successive modifiche.

In particolare i soggetti autorizzati, partendo dal proprio libro soci con l'utilizzazione del C.U.A.A., generano l'elenco attraverso l'importazione dei dati relativi al socio dall'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole e/o dalle fonti certificate previste.

Alla data del 1° marzo di ogni anno la Regione procede al consolidamento dei dati relativi ai soci per l'anno precedente. Conseguentemente non è più possibile modificare l'elenco soci per l'anno precedente.

Esclusivamente per i dati relativi all'anno 2007, nel caso in cui l'avvio della nuova procedura informatica possa comportare ritardi, il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, stabilirà con proprio atto formale proroghe ai termini stabiliti sia per il consolidamento dei dati relativi ai soci produttori, sia per la presentazione degli elenchi dei soci stessi.

Modalità di utilizzazione del programma

Il Legale rappresentante dell'O.P. o delle società che hanno presentato domanda di iscrizione deve vigilare sull'operato delle persone autorizzate ai fini del corretto utilizzo del programma.

I soggetti autorizzati compilano gli elenchi soci utilizzando tutti i campi obbligatori e facoltativi previsti da ciascuna maschera del programma.

Procedure di autorizzazione

Il Legale Rappresentante dell'O.P. già iscritta all'Elenco regionale, ovvero della società che ha presentato domanda di iscrizione all'Elenco, chiede al Servizio Valorizzazione delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura l'autorizzazione per l'utilizzazione del programma informatico.

La domanda di autorizzazione deve individuare i soggetti incaricati per i quali è richiesto il rilascio delle credenziali di autenticazione, indicando i relativi dati anagrafici ed il codice fiscale.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni autorizza i richiedenti attraverso la comunicazione personale delle credenziali di autenticazione, composte dal codice per l'identificazione dell'utente associato a una parola chiave, riservata e conosciuta solamente dal medesimo.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni consegna le credenziali di autenticazione esclusivamente al personale dell'O.P. già individuato quale responsabile o incaricato del trattamento.

L'O.P. è tenuta a comunicare qualsiasi variazione relativa alle persone autorizzate e deve vigilare sulla corretta utilizzazione delle credenziali di autenticazione.

Per le società non ancora iscritte all'Elenco, l'autorizzazione ha una durata temporanea, comunque non superiore a 30 giorni, determinata di volta in volta dal Responsabile del Servizio Valorizzazione delle Produzioni tenuto conto del numero dei soci.

Autenticazione, Gestione delle credenziali, Password

L'accesso al programma avviene esclusivamente previa autenticazione, ossia tramite una procedura di verifica dell'identità di chi vi accede.

La gestione delle credenziali di accesso realizzata dal Servizio Valorizzazione delle produzioni segue le indicazioni di legge (D. Lgs. n. 196/2003).

Ogni credenziale di autenticazione è strettamente personale. Non è pertanto consentito l'utilizzo della stessa credenziale da parte di più utenti.

Le credenziali personali devono essere attentamente custodite per evitare che soggetti non autorizzati possano venirne in possesso, accedendo illegittimamente a dati o informazioni.

Oltre a conservare con diligenza i dispositivi in uso esclusivo, occorrerà adottare le necessarie cautele per mantenerne segreta la componente riservata (es.: Pin o password).

In caso di furto o smarrimento delle credenziali, occorre attivare immediatamente le procedure previste per il singolo caso (es.: nel caso di furto o smarrimento della propria smart card, occorrerà chiedere al Certificatore la sospensione immediata del certificato digitale, sporgere denuncia, chiedere all'Amministrazione la revoca del certificato digitale allegando copia della denuncia).

L'attivazione di credenziali di accesso ai sistemi informativi deve essere richiesta tramite comunicazione formale del legale rappresentante dell'O.P.

Le password sono strettamente personali e, come tali, devono essere mantenute segrete. Ogni utente è pertanto responsabile della sicurezza della propria password, non deve comunicarla ai colleghi, né appuntarla su foglietti o post-it lasciati accanto al computer.

La password deve essere composta da almeno 8 caratteri - di cui almeno un numero e un carattere speciale - (o avere comunque la lunghezza massima consentita dal sistema in uso).

La password deve essere modificata quando si effettua l'accesso la prima volta e successivamente modificata almeno ogni 90 giorni. La password deve essere modificata anche qualora si sospetti che altri ne siano venuti a conoscenza, dandone comunicazione ai referenti incaricati della sicurezza informatica.

E' opportuno evitare password facili da scoprire o riferite strettamente alla persona dell'utente (data di nascita, nome dei figli, la targa dell'auto, ecc.). Occorre evitare di scegliere come password termini comuni: molti programmi fraudolenti creati per la forzatura di password si basano

infatti sull'utilizzo delle parole contenute in un file di dizionario.

E' consigliabile pertanto scegliere una password che contenga combinazioni di lettere maiuscole e minuscole, numeri, caratteri speciali (per es. !, *, /, ?, #). Il grado di complessità della propria password deve essere deciso in funzione del valore dei dati e delle risorse da proteggere.

Modalità di presentazione degli Elenchi

Il combinato disposto dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 stabilisce l'equivalenza delle dichiarazioni - inviate o compilate attraverso un sistema informatico che consente l'identificazione dell'autore - alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

In virtù di tale disposizione gli elenchi consolidati sono utilizzati per l'istruttoria ai fini dell'iscrizione o mantenimento nell'Elenco regionale, conformemente a quanto indicato al punto 5.a e 7 della deliberazione n. 2111/2007.

Dopo il consolidamento gli elenchi non possono più essere modificati, se non per l'elaborazione dell'elenco dell'anno successivo.

Nel caso in cui si presenti la necessità di regolarizzare gli elenchi consolidati, l'O.P. deve comunicare tale necessità, indicando le motivazioni, al Servizio Valorizzazione delle produzioni.

In tal caso ai fini istruttori sono utilizzati gli elenchi consolidati come rettificati dal Servizio Valorizzazione delle Produzioni in base alla richiesta.